



COMUNE DI RIETI

Segreteria Sindaco

IL SINDACO

Premesso che:

- La titolarità dei servizi pubblici locali in parola è assegnata, ai sensi del d.lgs. 152/06 e s.m.i., al Comune di Rieti, non avendo la Regione Lazio costituito l'Autorità di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di cui al vigente Piano Regionale dei Rifiuti, né istituito l'ATO attinente il servizio di Trasporto Pubblico Locale;
- Con propria deliberazione n. 126 del 20/12/2018 avente ad oggetto "*ASM RIETI SPA Revoca della deliberazione di Consiglio Comunale n. 26/2014. Nuovi indirizzi per la scelta delle modalità di gestione dei servizi di Igiene Urbana e di Trasporto Pubblico Locale. Analisi e Proposta*" il Consiglio Comunale deliberava:
 - o di affidare i servizi pubblici locali a rete a rilevanza economica di Igiene Urbana e di Trasporto Pubblico Locale ad una società interamente pubblica, previa verifica della fattibilità finanziaria e dell'economicità rispetto alla forma di gestione secondo appalti di servizi;
 - o con emendamento all'originaria proposta di deliberazione, di dare mandato al Sindaco di verificare la possibilità di utilizzare, quale nuovo contenitore, SOGEA S.p.A., società partecipata dal Comune di Rieti e da Crea Servizi, gruppo ACEA, già affidataria del Servizio Idrico Integrato, previo recesso del socio privato;
- per dar seguito al mandato ricevuto dal Consiglio Comunale, e quindi verificare le reciproche volontà dei soci SOGEA S.p.A., sono state intraprese tutte le azioni amministrative atte alla verifica della situazione di bilancio e societaria;
- le verifiche di cui sopra hanno portato la struttura tecnico-amministrativa a ritenere l'opzione di pubblicizzare SOGEA S.p.A. non praticabile con le attuali disponibilità ed esigenze dell'Ente, ma hanno comunque permesso di definire con il gruppo ACEA la futura gestione di SOGEA S.p.A., nonché di reperire ulteriori risorse per il nuovo contenitore pubblico cui affidare i servizi di igiene urbana e di trasporto pubblico locale;
- con nota prot. 14685 del 20/03/2019, parzialmente rettificata con nota prot. n. 18588 del 10/04/2019 il sottoscritto comunicava tali risultanze al gruppo ACEA, e chiedeva alla stessa di formalizzare la propria volontà ad acquisire le quote in modo da poter procedere con l'istruzione della deliberazione consiliare che definisca completamente

il percorso per l'affidamento del servizio al nuovo contenitore;

Vista la bozza di deliberazione rubricata al n. 75 del 02/07/2019 di Consiglio Comunale avente ad oggetto "*Affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica di Igiene Urbana e Trasporto Pubblico Locale – Verifica di cui all'art. 5 bis della deliberazione d Consiglio Comunale n. 126/2018 e conseguente riproposizione di nuova società in house providing*" predisposta dal dirigente il settore VI e Responsabile Unico del Procedimento di affidamento dei servizi in parola, con la quale si propone di:

- 1- *prendere atto del contenuto delle proprie note prot. n. 14685 del 20/05/2019, e prot. n. 18588 del 10/04/2019, con la quale viene esclusa la possibilità di utilizzare SOGEA quale contenitore dei servizi di Igiene Urbana e di Trasporto Pubblico Locale;*
- 2- *Di procedere pertanto alla costituzione di nuovo soggetto pubblico, nei tempi strettamente necessari e comunque entro i termini sopra riportati, previa redazione ed approvazione degli elaborati seguenti di competenza consiliare:*
 - a. *Statuto*
 - b. *Piano Operativo dei Servizi;*
 - c. *Relazione circa la fattibilità tecnica e convenienza dell'affidamento in house;*
 - d. *Contratti di Servizio;*
 - e. *Capitolati tecnici – operativi.*
- 3- *Di approvare il protocollo di intesa con la Provincia di Rieti ed i comuni che decidano di aderire, di dare mandato al Sindaco di firmare tale protocollo e di trasmettere altresì alla competente direzione regionale il protocollo firmato.*

Vista la nota del 02/07/2019 rimessa dal prof. avv. Enrico Michetti circa modalità e tempistiche necessarie alla deliberazione di costituzione di nuovo soggetto interamente pubblico cui affidare i servizi in parola, che indica in 90 giorni il tempo all'uopo necessario, anche in considerazione dell'avvicinarsi del periodo estivo;

Considerato che i servizi in parola sono servizi pubblici essenziali, costituzionalmente garantiti, non possono quindi essere interrotti, stante la situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente connessa alla gestione dei rifiuti, nonché la necessità di garantire il diritto alla mobilità per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, non fronteggiabile adeguatamente con le ordinarie misure;

Ravvisata la contingibilità ed urgenza del presente provvedimento, nonché il pericolo per la salute ed incolumità pubblica;



Visto il parere sulla bozza di deliberazione sopra richiamata emesso dal dirigente il settore VI, dott. ing. Domenico Cricchi, e il parere legale espresso dal prof. avv. Enrico Michetti in data 02/07/2019, entrambi allegati alla proposta di deliberazione sopra richiamata;

Visti chi artt. 50 e 54 co. 2 del T.U.E.L;

Visto il vigente Statuto comunale;

ORDINA

Per le motivazioni sopra espresse, alla Società A.S.M. Rieti S.p.A. la non interruzione dei servizi di igiene urbana, deposito, trasporto, recupero e smaltimento rifiuti, raccolta rifiuti, pulizia delle strade e raccolta differenziata e di trasporto pubblico locale, secondo quanto stabilito nei contratti rep. 7109/2014, 7119/2014 e 7120/2014, alle medesime condizioni economiche in essi previste, salvo condizioni più favorevoli per l'Ente. La prosecuzione durerà sino alla data del 01/10/2019;

DISPONE

- che copia della presente ordinanza oltre ad essere pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Rieti per 15 giorni consecutivi ai sensi del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. venga notificata al legale rappresentante della società A.S.M. Rieti S.p.A. presso la sede legale della società in via Donatori di Sangue n. 7 - 02100 Rieti;
- che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Giunta comunale ed alla Polizia Locale;
- che copia della presente ordinanza venga trasmessa ai dirigenti dei settori III – finanziario e VI – ambiente;
- che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Rieti.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nei termini di 30 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini di 120 giorni dalla notificazione; La violazione della presente ordinanza comporta la violazione dell'art. 650 c.p. salvo che il fatto non sia altrimenti previsto come illecito amministrativo ovvero costituisca specifico reato.



IL SINDACO
Antonio CICHETTI
